

ATTO N. DD 2122

DEL 08/05/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 293

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

OGGETTO:

Impresa: NUOVA MABAT FONDERIE S.r.l.
Sede legale: Strada Provinciale Feletto-Agliè Km 2,25 – 10080 – Lusigliè (TO)
P. IVA: 12375150013
Codice Fiscale: 12375150013
Sede Operativa: Via Fratelli Berra n. 46 – 10080 – Ozegna (TO)
Codice Stabilimento: 024712

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

l'Impresa in oggetto intende svolgere presso la sede operativa di via Fratelli Berra n. 46 nel Comune di Ozegna (TO) attività di seconda fusione dell'alluminio;

l'Impresa in oggetto, ha presentato in data 03/01/2022 al SUAP Associato presso il Comune di Castellamonte istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per il trasferimento dello stabilimento ubicato in via Risera, 4 nel Comune di Rosta (TO), alla nuova sede operativa prevista in via Fratelli Berra n. 46 nel Comune di Ozegna;

il SUAP del Comune di Castellamonte ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05/01/2022 (ns. prot. 1172/RA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 15547 del 02/02/2022, ha comunicato allo SUAP del Comune di Castellamonte l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., il responsabile dello stesso;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 18232 del 07/02/2022 ha indetto ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. una conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 18245 del 07/02/2022, ha richiesto ad integrazione del

progetto presentato, alcune precisazioni in merito al processo produttivo ed agli impianti che producono emissioni nonché, sulla base della richiesta del servizio Ufficio della Città Metropolitana di Torino competente per l'impatto acustico (prot. n. 15567 del 02/02/2022), un'approfondimento sul criterio differenziale acustico relativo ad un recettore nell'introno dello stabilimento;

il SUAP del Comune di Castellamonte, con nota del 15/03/2022, ha comunicato che a causa di un problema informatico del sistema di trasmissione/ricezione PEC l'Impresa è venuta a conoscenza della richiesta integrazioni in ritardo rispetto alla data di trasmissione dell'08/02/2022 e pertanto è stata concessa dal SUAP la proroga dei termini di consegna delle integrazioni di venti giorni, come richiesto dall'Impresa;

l'Impresa ha trasmesso le integrazioni richieste dall'autorità competente, per tramite del SUAP, con nota del 04/04/2022 (prot. n. 46554/RA4).

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) riferiti alle fasi di fusione dell'alluminio, colata e granigliatura che generano emissioni in atmosfera sono i seguenti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

i pareri, assensi, concerti o nulla osta, relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, delle amministrazioni che non si sono espresse entro il termine individuato si intendono acquisiti ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

nell'ambito della conferenza dei servizi non sono emersi elementi ostativi all'adozione della presente autorizzazione.

Acquisiti:

nell'ambito della conferenza dei servizi asincrona, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di seguito elencati:

- Ufficio della Città Metropolitana di Torino competente per la valutazione della relazione di impatto acustico, ricevuto in data 05/05/2022 (prot. 60434), parere che non evidenzia criticità in merito all'aspetto esaminato;
- ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Servizio Tutela e Vigilanza 1 Torino: parere espresso in merito alle emissioni in atmosfera, ricevuto in data 03/03/2022 (prot. 31662). Il parere non evidenzia criticità in merito agli aspetti esaminati ma vengono suggerite alcune indicazioni di natura

prescrittiva, relative alla matrice emissioni in atmosfera, per agevolare l'attività di controllo in capo alla stessa A.R.P.A..

Ritenuto:

di poter procedere, a conclusione della conferenza dei servizi semplificata in forma asincrona, all'adozione del presente provvedimento per la formazione dei seguenti titoli abilitativi ambientali sostituiti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

di tenere conto, delle indicazioni espresse da A.R.P.A. nel proprio contributo tecnico relativo alle fasi di verifica e controllo delle emissioni in atmosfera, limitatamente agli aspetti di competenza della scrivente Direzione come definiti dalla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

di formare il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 269 del d.lgs 152/06 e s.m.i." alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite dall'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: " Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle

relative istanze";

- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **NUOVA MABAT FONDERIE S.r.l.**, da ubicarsi in via Fratelli Berra n. 46 nel comune di Ozegna, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore nonché di quelle individuate all'allegato A (emissioni in atmosfera) della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
5. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima (es: permessi edilizi);
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione entro 10 giorni dalla data di acquisita efficacia della variazione stessa.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP associato presso il Comune di Castellamonte che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (Comune e ARPA), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.P.R. 59/2013;

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

RGN

Torino, 08/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA



Città metropolitana di Torino

DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa NUOVA MABAT FONDERIE S.r.l. ha presentato istanza di A.U.A. per le emissioni in atmosfera per il trasferimento dello stabilimento ubicato in via Risera, 4 nel Comune di Rosta (TO), alla nuova sede operativa prevista in via Fratelli Berra n. 46 nel Comune di Ozegna;
- le fasi che generano emissioni in atmosfera sono le operazioni di fusione dell'alluminio le fasi di mantenimento dell'alluminio fuso, di colata e di sabbiatura e granigliatura.
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza di autorizzazione rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi titolo abilitativo sostituito nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009, "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.13" (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).

A3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 ore/giorno)

- n. 2 forni fusori uno elettrico e uno a gas metano a scambio diretto ($P_{t,n} = 0,349$ MW) (**camino E1**)
- n. 10 forni di attesa/mantenimento elettrici (**camino E2**)
- n. 9 postazioni di colata dotate di un sistema di aspirazione localizzata mobile con bracci autoportanti e relative zone di raffreddamento aspirate (**camino E3**)
- n. 1 sabbiatrice e n. 1 granigliatrice (**camino E4**)

Emissioni che non necessitano di autorizzazione ai sensi del titolo I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianti termici civili soggetti al titolo II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- n. 1 caldaia per produzione di calore ad uso civile a metano ($P_{t,n} = 0,034$ MW)

A4. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza Monitoraggio ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	FORNI FUSORI	70	18000	POLVERI TOTALI	10	0,180	I+T	-----	12	-----
E2	FORNI MANTENIMENTO ELETTRICI	AMB.	18000	POLVERI TOTALI	10	0,180	I+T	FILTRO A CARTUCCE	12	N.B.: prescrizioni n. 5-6
E3	COLATA E RAFFREDDAMENTO	AMB.	25000	POLVERI TOTALI	10	0,250	I+T	FILTRO A CARTUCCE	12	N.B.: prescrizioni n. 5-6
				C.O.T.	20	0,500	I+T			
E4	SABBIATRICE E GRANIGLIATRICE	AMB.	3000	POLVERI TOTALI	10	----	I+T	FILTRO A CARTUCCE (sabbiatrice) E FILTRO A MANICHE (granigliatrice)	12	N.B.: prescrizioni n. 5-6

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

A5. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.

FILTRI A MANICHE E A CARTUCCE

5. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad **ispezioni periodiche** e alle operazioni di manutenzione **ordinaria** con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.
6. Il gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni e dei relativi sistemi di controllo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, cartaceo o informatico, compilato in conformità agli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

7. La **data di messa in esercizio** degli impianti e/o delle attività autorizzate col presente provvedimento, nuovi o modificati, deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il termine **massimo** per la **messa a regime** degli impianti/attività è stabilito in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.
8. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione iniziale** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. Tale periodo deve essere individuato in **uno giorno** dei primi **trenta giorni** decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti/attività.
9. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione periodica** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni del presente Allegato, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito. Tale periodo deve essere individuato in **un giorno** di marcia a regime degli impianti/attività.
10. Ai fini delle misurazioni delle emissioni di cui ai precedenti punti 8 e 9 il gestore deve garantire che eventuali serrande per la parzializzazione delle captazioni siano regolate in modo da escludere l'aspirazione di aria di diluizione dalle fasi eventualmente non attive al momento delle misurazioni stesse.
11. È consentito al gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.
12. Il gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.
13. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.
14. Il gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.

15. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link:
<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
17. Il gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
18. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
19. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.